

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1345-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ALBERTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1970
(V. Stampato n. 1724)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell' Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1970*

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1970

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con Protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1724 che ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968, non è altro che la conseguenza delle norme contenute negli articoli 58 e 220 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

L'articolo 58 del Trattato stabilisce che: « Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

« Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro ».

Il successivo articolo 220 dello stesso Trattato a sua volta stabilisce che gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire a favore dei loro cittadini « il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese all'altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse ».

La Convenzione sottoposta al nostro esame e alla nostra ratifica è stata stipulata fra gli Stati membri della Comunità europea al fine di dare pratica attuazione alle norme contenute nei succitati articoli 58 e 220, stabilendo, mediante le disposizioni in essa articolate, i modi e le condizioni per il riconoscimento in questione.

La Convenzione si compone di 19 articoli divisi in quattro capi, di cui il primo è composto da 5 articoli che stabiliscono i modi e le condizioni per il riconoscimento:

in esso viene tra l'altro stabilito (articoli 1 e 2) che sono riconosciute di diritto le società civili e commerciali, comprese le cooperative, e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che svolgono a titolo principale o accessorio un'attività economica aventi « sede statutaria » nei territori cui si applica la Convenzione e viene sancito (articolo 3) il diritto di ogni Stato di non applicarla qualora la « sede effettiva », la cui definizione è data dall'articolo 5, sia al di fuori dei succitati territori.

Il capo secondo comprende gli articoli 6, 7, 8, che riguardano gli effetti del riconoscimento, con particolare rilevanza dell'articolo 7 dove è stabilito che lo Stato in cui il riconoscimento è fatto valere può rifiutare alle società o persone giuridiche, che tale riconoscimento richiedono, « quei diritti e quelle facoltà che esso non conferisce alle società o persone giuridiche di tipo corrispondente » soggette alla sua legge.

Il capo terzo che comprende gli articoli 9 e 10 tratta « dell'ordine pubblico » secondo il diritto internazionale privato senza dare di esso una chiara e precisa definizione, per l'evidente ragione che i criteri di valutazione dell'ordine pubblico variano da paese a paese. Pertanto la sua valutazione è lasciata al prudente apprezzamento dello Stato contraente, con i limiti stabiliti negli stessi articoli 9 e 10.

Il capo quarto è composto dagli articoli da 11 a 19 che comprendono le disposizioni finali e che dispongono circa i modi, i tempi, le formalità per l'esecutività, l'estensione di applicazione e l'eventuale revisione della Convenzione.

Il disegno di legge in esame è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, il relatore, conformemente al parere unanimemente espresso dalla competente Commissione per gli affari esteri, ne sollecita l'approvazione anche da parte del Senato.

ALBERTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con Protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.